

Triplo parametro per le nuove delibere

Partecipate/2

Indennità misurate in base a volume d'affari, patrimonio netto e utile dell'azienda

Anna Guiducci

La delibera 9/2026 della sezione Autonomie della Corte dei conti che amplia i margini di manovra sui compensi degli amministratori delle società controllate si colloca in un acceso dibattito con orientamenti giurisprudenziali diffusi. Secondo una prima posizione il limite avrebbe carattere tassativo, ammettendo una deroga solo nell'ipotesi di riscontrata assenza del dato di spesa 2013. In quest'ottica,

sarebbe impedito qualsiasi superamento, anche in presenza di situazioni nuove e contingenti, integrate, ad esempio, da aumentate competenze della società o da ampliamento della relativa struttura (in tal senso, sezione Liguria, delibera 29/2020 e Lombardia, delibera 320/2025).

Un altro indirizzo, prendendo le mosse dagli stessi presupposti, considera assimilabile a questa fattispecie quella in cui il dato di riferimento indicato dalla norma sia privo di significatività; fattispecie che ricorre in tutti i casi in cui il valore del costo 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, come nel caso di una società dall'oggetto sociale, dalla governance o dalla struttura talmente modificati (rispetto al 2013) da non potersi considerare che come soggetto nuovo. Con la nuova pronuncia, la Corte ammette l'uti-

lizzo di un criterio diverso, a condizione che l'individuazione del parametro di calcolo sia ancorata a precisi indicatori dimensionali e alla dimostrazione di vicende modificative, anche attraverso operazioni straordinarie, dell'oggetto sociale, della governance o della struttura della società.

Deve dunque fornirsi dimostrazione dell'effettivo e rilevante ampliamento dell'attività svolta e della maggiore complessità organizzativa, se non addirittura dell'identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente nuovo, tali per cui il costo da corrispondere per i compensi degli ammi-

nistratori possa essere considerato in concreto irrisorio.

In entrambe le ipotesi, sostiene la Corte, i parametri per determinare l'emolumento dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società.

Dovrà essere data evidenza della complessità dell'incarico, valutando la responsabilità e la professionalità richiesta, anche analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica e, infine, armonizzando il compenso alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti. Va preservato il rispetto dell'equilibrio economico e del tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici.



Va data evidenza della complessità dell'incarico valutando responsabilità e professionalità chiesta